


VERBALE DI ACCORDO



Addì 14 dicembre 2023, presso la sede di RFI S.p.A., sita in Torino, Via Sacchi, n. 3,

tra

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

e

- le OO.SS. FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, UGL Ferrovieri, SLM FAST/CONFSAL e ORSA Ferrovie

Premesso che:

- in data odierna si è concluso l'esame congiunto e si è perfezionata la procedura di cui all'art. 47 della Legge n. 428 del 1990 e s.m.i. tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito "RFI S.p.A."), Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (di seguito "GTT S.p.A.") e le competenti strutture sindacali in ordine al trasferimento da GTT S.p.A. a RFI S.p.A. del ramo d'azienda dedicato alle attività ferroviarie relative a SFM1 e SFMA (Linee Ferroviarie Torino-Ceres e Canavesana) e denominato "Linee Ferroviarie";
- le Parti intendono definire, con la presente intesa, le modalità di armonizzazione previste nei confronti dei n. 109 lavoratori interessati dal suddetto trasferimento di ramo d'azienda;


si conviene quanto segue:

- le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
- l'operazione di trasferimento di cui trattasi sarà realizzata entro il 31.01.2024, con riferimento al perimetro individuato;
- a decorrere dalla data del trasferimento, RFI S.p.A. applicherà ai suddetti dipendenti ceduti da GTT S.p.A. i trattamenti collettivi derivanti dal CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 22 marzo 2022 nonché dal relativo Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane.

Al riguardo, si specifica quanto segue:

Classificazione professionale

A decorrere dalla data del trasferimento i lavoratori di RFI S.p.A. provenienti da GTT S.p.A. saranno inquadrati nella scala classificatoria di cui ai citati CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 22 marzo 2022 e relativo Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane, come schematicamente rappresentato nel quadro di equiparazione riportato di seguito:



CCNL AUTOFERROTRANVIERI	CCNL MOBILITA' /AREA AF	
Profilo	Livello/ Posizione retributiva	Figura professionale
Quadro (parametro 250 Q)	Q2	Professional
Capo Unità Org.va Amm.va Tecnica	Q2	Professional
Responsabile Unità Org.va Amm.va Tecnica	Q2	Professional
Coordinatore ferroviario	Q2	Professional
Capo Stazione	B1/B2/B3	Capo Stazione
Coordinatore d'ufficio	B1/B2/B3	Specialista Tecnico Amministrativo
Operatore di Movimento	B1/B2/B3	Capo Stazione
Coordinatore di ufficio	B1/B2/B3	Specialista Tecnico Amministrativo
Specialista Tecnico Amministrativo	B1/B2/B3	Specialista Tecnico Amministrativo
Macchinista (utilizzato in attività Tecnico Amm.ve)	B1/B2/B3	Specialista Tecnico Amministrativo
Assistente Coordinatore	B1/B2/B3	Capo Tecnico Infrastrutture
Capo Operatore	C1/C2	Tecnico Manutenzione Infrastrutture
Collaboratore	D1/D2/D3	Operatore Specializzato Attività di support
Operatore Qualificato Ufficio	D1/D2/D3	Operatore Specializzato Attività di Support
Operatore Tecnico	D1/D2/D3	Operatore Specializzato Manutenzione Infrastruttura
Operatore esercizio	D1/D2/D3	Operatore Specializzato Attività di Supporto/
Certificatore	D1/D2/D3	Operatore Specializzato Manutenzione Infrastrutture
Certificatore (utilizzato in attività Amministrative e di supporto)	D1/D2/D3	Operatore Specializzato Attività di Support
Operatore scambi / di cabina/di manovra	D1/D2/D3	Operatore Specializzato Circolazione
Ausiliario	D1/D2/D3	Operatore Specializzato Attività di Support
Operatore Generico	D1/D2/D3	Operatore Specializzato Attività di Support

Relativamente alla posizione retributiva da riconoscere alle figure professionali dei livelli B, C e D, si terrà conto dell'anzianità maturata nell'ultimo profilo di appartenenza.

Orario di lavoro

A decorrere dalla data del trasferimento, ai lavoratori di RFI S.p.A. provenienti da GTT S.p.A. sarà applicato l'orario di lavoro previsto dal CCNL Mobilità/Area AF del 22 marzo 2022 e dal relativo Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane.

Anzianità di servizio

Le anzianità di servizio maturate presso la cedente GTT S.p.A. alla data del trasferimento saranno mantenute per intero dalla cessionaria RFI S.p.A. ad ogni effetto di legge e di contratto.

Retribuzione

A. Per i lavoratori provenienti da GTT S.p.A. l'inquadramento economico con decorrenza dalla data del trasferimento viene effettuato garantendo la salvaguardia dei livelli retributivi in atto al giorno precedente, secondo i criteri di seguito illustrati.

Sarà garantita una Retribuzione Annuale Lorda (di seguito, RAL) intesa come somma delle seguenti voci retributive vigenti il giorno precedente al trasferimento:

- 1) Retribuzione Tabellare
- 2) Indennità di Contingenza
- 3) T.D.R. CCNL 25/07/1997
- 4) Ind. sost. mensa CCNL
- 5) Comp. Rec. Prod. A.A 90/28.3
- 6) Com. Rec. Prod. A.A 84/87/90
- 7) C.A.U.
- 8) Ass. Ad Personam Col. 2
- 9) Ass. Ad Personam Col. 4
- 10) N.C.A.U.
- 11) Comp.Rec.Prod.A.A 90/39.3
- 12) Magg. Salariale per F.C.
- 13) Tratt. Sost. CCNL 25/07/1997
- 14) Tratt. Sost. A.P.A.
- 15) Superminimo assorb. Az.2
- 16) Assegno Funzione Quadri
- 17) Superminimo ad pers.ass.
- 18) Ass. Ad Personam Col. 4
- 19) Ad Personam 27/11/2000
- 20) 4° Elemento Salariale
- 21) tredicesima mensilità
- 22) quattordicesima mensilità

B. In tale ottica, a decorrere dalla data del trasferimento, a seguito dell'applicazione del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 22 marzo 2022 e del relativo Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane, la RAL di cui alla precedente lettera A vigente alla data del giorno precedente al trasferimento sarà ricollocata nelle seguenti voci retributive:

- Minimo contrattuale di cui al punto 3 dell'art. 68 del CCNL Mobilità/Area AF;
- Salario Professionale di cui all'art. 72 del CCNL Mobilità/Area AF;
- Salario di Produttività di cui al punto 1 dell'art. 30 del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane;
- Tredicesima e Quattordicesima mensilità;
- Indennità di funzione Quadri di cui all'art. 71 del CCNL Mobilità/Area AF;

- Indennità di Utilizzazione Professionale di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 31 del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane.

Qualora la differenza tra la RAL di cui alla lettera A e quella delle voci retributive applicate a decorrere dalla data del trasferimento di cui alla lettera B produca eccedenze di retribuzione da salvaguardare, tali eccedenze daranno luogo alla determinazione di un assegno *ad personam* riassorbibile la cui misura mensile si ottiene dividendo per 14 la differenza di retribuzione annua come sopra determinata. Tale importo concorrerà alla determinazione della 13^a e 14^a mensilità di cui all'art. 70 del CCNL Mobilità/Area AF ed è utile anche ai fini del calcolo della retribuzione di riferimento per l'accantonamento del TFR, ad integrazione delle voci di cui al punto 2 dell'art. 84 del CCNL Mobilità/Area AF.

Scatti di anzianità

Il numero degli aumenti periodici di anzianità da riconoscere ai lavoratori provenienti da GTT S.p.A. alla data del trasferimento sarà determinato con le seguenti modalità:

- qualora il valore complessivo degli scatti maturati alla data del trasferimento si collochi tra 2 sequenziali scatti di anzianità di cui al CCNL Mobilità/Area AF, il lavoratore avrà diritto ad un numero di aumenti periodici di cui all'art. 69 del predetto CCNL Mobilità/Area AF il cui valore complessivo risulti essere immediatamente inferiore a quello maturato secondo la disciplina del CCNL precedentemente applicato. La differenza tra il valore degli scatti maturati sotto la vigenza del CCNL precedentemente applicato e quello corrisposto ai sensi del CCNL Mobilità/Area AF verrà riconosciuta al lavoratore sotto forma di assegno *ad personam*, utile a tutti gli effetti retributivi, che sarà riassorbito al momento della maturazione del successivo scatto;
- nel caso, invece, in cui il valore complessivo degli scatti maturati alla data del trasferimento sia superiore a quello massimo maturabile ai sensi del CCNL Mobilità/Area AF, al lavoratore saranno riconosciuti i 7 aumenti periodici biennali previsti dallo stesso CCNL Mobilità/Area AF e la differenza sarà corrisposta sotto forma di assegno *ad personam* riassorbibile, utile a tutti gli effetti retributivi.

Previdenza complementare

A decorrere dalla data del trasferimento, ai lavoratori di RFI S.p.A. provenienti da GTT S.p.A. sarà riconosciuta la facoltà di associarsi su base volontaria al Fondo Pensione Eurofer, nel quadro e nel rispetto della normativa vigente in ordine alla previdenza complementare.

Contributi sindacali

Ai sensi dell'articolo 6 del CCNL Mobilità/Area AF, RFI S.p.A. opererà, nei confronti dei lavoratori provenienti da GTT S.p.A. che ne facciano richiesta, la trattenuta sulla retribuzione dei contributi sindacali.

- A decorrere dalla data del trasferimento del ramo d'azienda tutti gli accordi sindacali e le disposizioni e procedure aziendali relativi al ramo di azienda ceduto da GTT S.p.A. a RFI S.p.A. cessano la loro efficacia per le parti ancora vigenti e sono sostituiti dal presente accordo.

RFI S.p.A.

FILT/CGIL

FIT/CISL

UILTRASPORTI

UGL Ferrovieri

SLM FAST/CONFSA

ORSA Ferrovie

